

Corte giust., 4 luglio 2024, c. 450/22

In tale pronuncia la Corte di Giustizia afferma che l'art. 4, par. 1, e l'art. 7, par. 3, della direttiva 93/13/Cee concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che consentono a un giudice nazionale di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale nell'ambito di un'azione collettiva diretta contro numerosi professionisti dello stesso settore economico e riguardante un numero molto elevato di contratti, purché tali contratti contengano la medesima clausola o clausole simili. Ne consegue, pertanto, che nei contratti di mutuo ipotecario, la trasparenza delle clausole «di tasso minimo» può essere oggetto di controllo nell'ambito di un'azione collettiva riguardante l'intero sistema bancario di un Paese.

Corte giust., 29 febbraio 2024, c. 724/22

Secondo la Corte l'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/Cee concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori «non osta a una normativa nazionale che, a causa della decadenza, non consente al giudice investito dell'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di controllare, d'ufficio o su istanza del consumatore, l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora un siffatto controllo sia già stato effettuato da un giudice nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento, purché tale giudice abbia individuato, nella sua decisione, le clausole che sono state oggetto di tale controllo, abbia esposto, anche solo sommariamente, le ragioni per le quali dette clausole non avevano carattere abusivo e abbia indicato che, in mancanza dell'esercizio, entro il termine impartito, dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale contro la decisione in parola, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di dette clausole».

Corte giust., 8 giugno 2023, n. 455/21

Alla base del sistema di tutela previsto dalla direttiva 93/13/Cee vi è l'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista sia per quanto riguarda il potere nelle trattative sia il livello di informazione, che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul loro contenuto. Pertanto la non vincolatività delle clausole abusive di cui all'art. 6, par. 1, di detta direttiva rappresenta una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra tali parti.

Corte giust., 27 aprile 2023, c. 705/21

Secondo la Corte di Giustizia in caso di clausole abusive sul cambio il giudice può evitare di dichiarare la nullità del contratto ripristinando l'equilibrio contrattuale. Più precisamente, l'art. 6, par. 1, e l'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/Cee devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostano a che, qualora una clausola che pone il rischio di cambio a carico del consumatore comporti, a causa del suo carattere abusivo, l'invalidità del contratto di mutuo espresso in valuta estera, ma rimborsabile in valuta nazionale, nel quale è contenuta tale clausola, il contratto di cui trattasi sia dichiarato valido e il contenuto degli obblighi del consumatore derivanti da detta clausola sia adeguato mediante una modifica della valuta di detto contratto e del tasso di interesse fissato in quest'ultimo o mediante la determinazione di un limite massimo del tasso di cambio di tale valuta.

Corte giust., 8 settembre 2022, cause riunite da c. 80/21 a c. 82/21

La Corte di Giustizia europea con tale decisione, espressa in merito alle clausole abusive nei contratti di mutuo in valuta estera stipulati con i consumatori ai sensi della direttiva 93/13/Cee, ricorda che la possibilità eccezionale di cui dispone il giudice nazionale di sostituire una clausola abusiva dichiarata nulla con una disposizione nazionale di natura suppletiva è limitata alle ipotesi in cui l'eliminazione di tale clausola abusiva obblighi detto giudice a dichiarare invalido il contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose.

Corte giust., 17 maggio 2022, cause riunite 693/19 e 831/19

Se, in un contratto con un consumatore, sono inserite clausole vessatorie e, in forza di tale contratto, il creditore ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore può contestare le suddette clausole anche se non ha presentato opposizione al decreto stesso facendolo diventare definitivo e lo può fare in sede di opposizione all'esecuzione forzata.

Corte giust., Sez. I, 11 novembre 2020, c. 287/19

Secondo i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea le clausole standardizzate che consentono un adeguamento unilaterale dei contratti devono soddisfare i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva 93/13.

Corte giust., Sez. VI, 10 settembre 2020, c. 738/19

La direttiva 93/13/Cee in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori obbliga gli Stati membri a prevedere una disciplina che garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l'eventuale carattere abusivo. Inoltre, gli artt. 3, par. 1 e 3, e 4, par. 1, della suddetta direttiva, devono essere interpretati nel senso che, qualora un giudice nazionale esamini l'eventuale abusività della clausola di un contratto stipulato con un consumatore, si deve tener conto, tra le clausole che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, del grado di interazione della stipulazione in esame con altre clausole, in funzione in particolare della loro rispettiva portata. Ed ancora, per valutare l'eventuale carattere sproporzionatamente elevato dell'importo dell'indennizzo imposto al consumatore, una significativa importanza deve essere riconnessa a quelle tra tali clausole che riferiscono allo stesso inadempimento.

Corte giust., Sez. I, 3 settembre 2020, cause riunite c. 84/19, c. 222/19 e c. 252/19

La disposizione che riguarda le clausole che riproducono le disposizioni legislative o regolamentari imperative (art. 1, par. 2) sancisce un'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13/Cee, soggetta a due condizioni: da un lato, che la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall'altro lato, che tale disposizione deve essere imperativa.

Corte giust., Sez. IV, 16 luglio 2020, cause riunite c. 224/19 e c. 259/19

Gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/Cee devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in caso di nullità di una clausola contrattuale abusiva che pone il pagamento della totalità delle spese di costituzione e di cancellazione dell'ipoteca a carico del consumatore, il giudice nazionale rifiuti la restituzione al consumatore degli importi pagati in applicazione di detta clausola, a meno che le disposizioni del diritto nazionale che sarebbero applicabili in mancanza della clausola in questione impongano al consumatore il pagamento della totalità o di una parte di tali spese.

Corte giust., Sez. IV, 9 luglio 2020, c. 452/18

Ai sensi dell'art. 3, par. 2, della direttiva 93/13/Cee, si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente dal professionista, in particolare nell'ambito di un contratto di adesione, e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. Pertanto, costituisce una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale quella predisposta per un utilizzo generalizzato. Secondo la Corte di giustizia europea, tali condizioni possono essere soddisfatte anche nei confronti di una clausola volta a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra le medesime parti o a disciplinare le conseguenze del carattere abusivo di quest'altra clausola. Infatti, la circostanza che la nuova clausola sia diretta a modificare una precedente clausola che non sarebbe stata oggetto di negoziato individuale non dispensa di per sé il giudice nazionale dall'obbligo di verificare che il consumatore non abbia potuto effettivamente esercitare alcuna influenza, ai sensi dell'art. 3, par. 2, della direttiva 93/13, sul contenuto di detta nuova clausola.

Corte giust., Sez. VIII, 26 giugno 2020, c. 407/18

La clausola del contratto di mutuo ipotecario che prevede che il credito sia espresso in valuta estera e il rimborso sia effettuato in euro è da considerarsi abusiva, perché non limita il rischio di cambio per il consumatore. Pertanto, il giudice nazionale investito di una domanda di esecuzione forzata di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato tra un professionista e un consumatore sotto forma di atto notarile direttamente esecutivo, deve poter accertare l'abusività delle clausole e sospendere l'esecuzione forzata. Ad affermarlo è la Corte di giustizia dell'Unione europea che, interpretando la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, amplia così la tutela del consumatore riconoscendo una sospensione degli effetti dell'esecuzione forzata e mettendolo al riparo dai cambi di valore della valuta.

Corte giust., Sez. I, 26 marzo 2020, c. 770/18

Per la Corte di Giustizia l'art. 1, par. 2, della direttiva 93/13/Cee deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale, che fissa il costo del credito extrainteressi rispettando il limite massimo previsto da una disposizione nazionale, senza necessariamente tener conto dei costi effettivamente sostenuti.

Corte giust., Sezione Grande, 3 marzo 2020, c. 125/18

La direttiva 93/13/Cee e, in particolare, il suo art. 4, par. 2, deve essere interpretata nel senso che un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione della disposizione di tale direttiva nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro.

Corte giust., Sez. VII, 5 giugno 2019, c. 38/17

Nei contratti con i consumatori è necessario che una clausola che comporta un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali a danno del consumatore sia redatta in modo chiaro e comprensibile per un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Corte giust., Sez. VIII, 20 settembre 2018, c. 448/17

La direttiva 93/13/Cee deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, pur consentendo, nella fase dell'emanazione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore, il controllo del carattere vessatorio delle clausole incluse in un contratto concluso tra un professionista e tale consumatore, da un lato, affida a un funzionario amministrativo di un'autorità giurisdizionale, privo dello status di magistrato, la competenza a emettere tale ingiunzione di pagamento e, dall'altro, prevede un termine di quindici giorni per l'opposizione e prescrive che quest'ultima sia motivata nel merito, nel caso in cui un siffatto controllo d'ufficio non sia previsto nella fase dell'esecuzione di detta ingiunzione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Corte giust., Grande Sezione, 21 dicembre 2016, n. 154

Secondo la Corte di Giustizia l'art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/Cee, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso la giurisprudenza nazionale non può limitare nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo, ai sensi dell'art. 3, par. 1, della stessa direttiva, di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo. In particolare, le clausole contestate prevedevano che, anche se il tasso d'interesse fosse divenuto inferiore ad una certa soglia (c.dd. tasso minimo) definita dal contratto, il consumatore avrebbe dovuto continuare a pagare interessi almeno equivalenti a tale soglia senza poter beneficiare di un tasso inferiore. Tali clausole furono definite dalla Suprema Corte spagnola con una importante decisione del 2013 come abusive sulla base del fatto che il consumatore non era stato adeguatamente informato sulle loro conseguenze, ritenendo però lo Stato spagnolo che la loro nullità valesse solo pro futuro. La Corte di

giustizia ribadisce, invece, di essere l'unica a poter porre limiti all'interpretazione di una norma comunitaria, vista l'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto dell'Unione europea e che le condizioni stabilite dalle leggi interne degli Stati membri non possono in alcun modo pregiudicare la tutela dei consumatori come nella fattispecie.

Corte giust., 23 aprile 2015, Sez. III, c. 96/14

L'art. 4, par. 2, della direttiva 93/13/Cee del Consiglio del 5 aprile 1993, deve essere interpretato nel senso che le clausole che riguardano l'oggetto principale di un contratto di assicurazione possono essere considerate redatte in modo chiaro e comprensibile se non soltanto intellegibili grammaticalmente per il consumatore, ma se espongono altresì in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di assicurazione tenuto conto dell'insieme contrattuale nel quale si inseriscono, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intellegibili le conseguenze che gliene derivano. In caso contrario, è allora possibile, per il Tribunale nazionale riscontrare l'eventuale carattere abusivo di cui trattasi.

Corte giust., 21 gennaio 2015, Sez. I, c. 482/13, c. 484/13, c. 485/13, c. 487/13

Il disposto di cui all'art. 6 della direttiva 93/13/Cee del Consiglio del 5 aprile 1993, introduce il principio secondo cui il contratto contenente una clausola vessatoria rimane vincolante nella sua restante parte, nonostante la nullità della singola clausola, essendo esclusa qualsiasi sostituzione automatica delle clausole nulle con norme legislative di tipo dispositivo o qualsiasi etero correzione del regolamento negoziale. In linea di principio, il contratto deve sussistere, infatti, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile. Normative nazionali che permettessero l'integrazione del contratto sarebbero in contrasto con il dato normativo della direttiva e vanificherebbero la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'art. 7 della medesima, ossia dissuadere l'inserimento di clausole abusive nei contratti B2C nelle politiche di mercato dei professionisti. Solo la mera caducazione della clausola è in grado di riequilibrare la situazione di inferiorità in cui versa il consumatore rispetto al professionista. Residua un solo caso in cui detta regola generale subisce una deroga: ove il contratto concluso tra consumatore e professionista non possa sussistere dopo l'eliminazione della clausola abusiva, con conseguente grave pregiudizio del consumatore, pertanto sarebbe compatibile con il diritto dell'Unione una regola di diritto nazionale che permetta al giudice di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest'ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.

Corte giust., 17 luglio 2014, Sez. I, c. 169/14

L'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/Cee del Consiglio, avente ad oggetto le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un sistema di procedure esecutive nelle quali si prevede la mancata possibilità di sospensione per il giudice di merito, che al massimo può disporre un risarcimento del danno sofferto dal consumatore, il quale, essendo debitore esecutato non può proporre appello avverso la decisione che rigetta la sua opposizione contro detta esecuzione. Ed infatti il professionista, creditore esecutante, ha la facoltà di agire avverso la decisione che dispone la conclusione della procedura o dichiara inapplicabile una clausola abusiva.

Corte giust., (ord.) 16 novembre 2010, Sez. VIII, c. 76/10

Il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13/Cee, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, si fonda sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Relativamente ad una siffatta situazione di inferiorità, l'art. 6, n. 1, della direttiva citata prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una norma imperativa che mira a ristabilire l'uguaglianza delle parti stesse, sostituendo all'equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e

gli obblighi delle parti un equilibrio reale. La Corte, ribadendo quanto più volte sottolineato, ritiene che la disuguaglianza tra il consumatore e il professionista possa essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale. Pertanto, il giudice nazionale, che decide su una domanda di esecuzione forzata di un lodo arbitrale avente forza di giudicato, pronunciato in assenza del consumatore, ove disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale, deve valutare d'ufficio il carattere sproporzionato di una penalità contenuta nel contratto relativo al credito concluso dal finanziatore con il consumatore, qualora in forza delle disposizioni processuali nazionali sia possibile effettuare una valutazione del genere nell'ambito di procedimenti analoghi basati sul diritto nazionale.

Corte giust., 3 giugno 2010, Sez. I, c. 484/08

L'art. 4, n. 2, della direttiva 93/13/Cee del Consiglio 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nello stabilire che il giudizio di vessatorietà non può riguardare le clausole concernenti la definizione dell'oggetto principale del contratto, né la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, a condizione che tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile, non può essere interpretata quale norma imperativa assolutamente inderogabile. Avendo la direttiva in questione lo scopo di assicurare un'armonizzazione minima in materia, l'art. 8 della stessa stabilisce, infatti, che gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla direttiva, disposizioni più severe, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore. Ciò posto, non può considerarsi in contrasto con le suddette disposizioni comunitarie una normativa come quella spagnola (legge generale n. 26/1984 per la protezione dei consumatori e degli utenti) che, non avendo trasposto il suddetto art. 4, n. 2 della direttiva, subordina i contratti dei consumatori ad un giudizio di vessatorietà integrale esteso anche alle clausole contrattuali vertenti sulla definizione dell'oggetto principale del contratto come la clausola di arrotondamento per eccesso del tasso d'interesse inserita nei contratti di mutuo bancario a tasso variabile per l'acquisto di immobili ad uso abitativo.

Corte giust., 6 ottobre 2009, Sez. I, c. 40/08

La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che un giudice nazionale investito di una domanda per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, emesso, però, in assenza del consumatore, è tenuto a valutare d'ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora, secondo le norme processuali nazionali, egli possa procedere a tale valutazione nell'ambito di giudizi analoghi di natura interna. In tal caso, incombe a detto giudice di adottare i provvedimenti necessari affinché il consumatore non sia vincolato da detta clausola vessatoria.

Corte giust., 4 giugno 2009, Sez. IV, c. 243/08

L'art. 6, n. 1, della direttiva 93/13/Cee, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale abusiva non vincola il consumatore anche se quest'ultimo non ha impugnato utilmente siffatta clausola. Il giudice nazionale deve esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Spetta al giudice nazionale stabilire se una clausola contrattuale, possa essere considerata abusiva ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 93/13/Cee. A tal fine, il giudice nazionale deve tener conto del fatto che può essere considerata abusiva una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, la quale sia stata introdotta senza essere stata oggetto di negoziazione individuale e sia volta ad attribuire la competenza giurisdizionale esclusiva al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede del professionista.